

FER.VI. CR.eDO

Associazione feriti e vittime della criminalità e del dovere
"La forza di ri-vivere"

STATUTO

articolo 1

Costituzione denominazione sede e durata

E' costituita l'associazione FER.VI. CR.eDO., per la tutela dei feriti e vittime della criminalità e del dovere.

L'associazione ha sede legale a Zelarino (VE) in via delle Nereidi, 3/E.

La sua durata è illimitata, salvo l'assemblea generale dei soci ne deliberi lo scioglimento con una maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.

Articolo 2

Finalità ed attività dell'associazione

L'associazione, senza fini di lucro, si propone di:

1. garantire e tutelare i diritti soggettivi ed interessi legittimi delle vittime della criminalità e del dovere e dei loro familiari;
2. fornire sostegno psicologico e morale alle persone individuate al n° 1;
3. realizzare e coordinare una rete di strutture logistiche, sia locali che nazionali od internazionali, atte al perseguimento degli scopi dell'associazione;
4. creare, grazie al contributo di terzi, borse di studio per gli orfani delle vittime della criminalità e del dovere;
5. promuovere convegni, seminari, proposte di leggi, studi, campagne per la tutela dei diritti civili e morali e quant'altro sia utile a vantaggio delle vittime e loro familiari;
6. elaborare progetti per la realizzazione dei propri obiettivi anche nell'ambito di iniziative pubbliche nazionali, internazionali e comunitarie;
7. giungere ad intese con altre forze del volontariato e dell'associazionismo che si prefiggano i medesimi scopi, o che possano fornire validi apporti nella realizzazione degli scopi dell'associazione;
8. approfondire la ricerca, la riflessione ed il dibattito, sulle problematiche legate alla tutela degli operatori delle forze della giustizia impegnati nella lotta di prevenzione e repressione della criminalità;
9. suggerire ed intraprendere azioni volte allo sviluppo di un'effettiva ed efficace tutela normativa delle persone che si trovino nelle condizioni indicate al n° 1;
10. sostenere e promuovere la pubblicazione di opere che mirino all'educazione civica dei cittadini;
11. catalogare tutta la documentazione che possa avere interesse per l'Associazione ;
12. pubblicare un proprio periodico, al fine di diffondere ogni notizia riguardante l'Associazione e le normative o quant'altro riguardi in particolar modo le persone o gli scopi tutelati dall'Associazione.

Articolo 3

Segni distintivi

L'emblema ed il simbolo dell'Associazione saranno definiti nel regolamento.

Articolo 4

Patrimonio sociale

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

1. contributi, lasciti volontari dei soci o di terzi devoluti al fine di realizzarne gli obbiettivi, ed ogni altro provento comunque a ciò destinato;
2. beni acquistati attraverso i contributi e loro frutti;
3. eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

I soci che per qualsiasi causa cessano di far parte dell'associazione, non possono vantare diritti sul patrimonio, né pretendere la restituzione di quanto in precedenza corrisposto a titolo di contributo per l'associazione.

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo e le utilità che risultino in cassa, dovranno essere destinate ad altri soggetti od enti che si adoperino per il raggiungimento delle finalità previste nello statuto.

Modalità e termini dell'impiego del patrimonio saranno stabiliti di volta in volta dal consiglio di amministrazione.

Articolo 5

Entrate economiche

Le entrate dell'associazione sono costituite:

1. dalle quote sociali, da versarsi con scadenza annuale;
2. dal reddito del patrimonio;
3. dai contributi, elargizioni, lasciti, donazioni da parte di persone fisiche, società ed enti pubblici o privati, destinati al perseguimento degli scopi dell'associazione;
4. dagli introiti eventualmente derivanti dall'esercizio di attività istituzionali, previste all'art. 2.

L'utilizzo delle entrate sarà finalizzato al raggiungimento degli scopi che l'associazione si prefigge, secondo obbiettivi indicati di volta in volta dal consiglio di amministrazione.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Articolo 6

I soci

Possono divenire soci dell'associazione tutti coloro che, raggiunta la maggiore età e senza distinzione di sesso, razza, religione, ideologia politica od altra distinzione, si riconoscano nelle finalità specificate all'art. 2, impegnandosi ad accettare lo statuto ed il regolamento ed attenendosi alle deliberazioni che disciplineranno la vita sociale.

Il socio ha diritto di consultare regolarmente i materiali prodotti dall'Associazione, di essere informato sulle attività, di usufruire dei servizi, nonché di esercitare tutti i diritti inerenti alla qualifica di socio, compreso quello di voto nell'assemblea.

I soci si distinguono in:

1. **soci fondatori**: sono coloro i quali hanno promosso la costituzione dell'associazione e quindi tutti quelli che, indipendentemente dall'aver sottoscritto l'atto costitutivo, abbiano confermato la loro adesione prima della costituzione, versando la quota associativa fissata per il primo anno;
2. **soci ordinari**: sono coloro i quali, condividendo le finalità dell'associazione, ne facciano richiesta nei modi e nei termini previsti dal regolamento;

3. **soci onorari**: sono persone particolarmente meritevoli, cui il Consiglio di amministrazione ritenga di conferire la qualifica di socio a puro titolo onorario. I soci onorari non godono d'elettorato attivo e passivo.

I soci fondatori ed ordinari sono tenuti al versamento della quota associativa annuale, nella misura deliberata dal Consiglio o prevista dal Regolamento.

Articolo 7

Recesso ed esclusione di socio

Il socio cessa di appartenere all'associazione:

1. per dimissioni, quando ne dia comunicazione scritta. Le dimissioni avranno decorrenza immediata, salvo il pagamento della quota associativa annuale, qualora quest'ultima sia dovuta;
2. per esclusione, nei casi di gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto, morosità, incompatibilità con il carattere e gli scopi dell'associazione o indegnità. L'esclusione avviene su delibera dell'assemblea dei soci, assunta con la maggioranza dei due terzi dei presenti, sentito il socio interessato. La delibera è validamente assunta solo se l'ordine del giorno allegato alla convocazione dell'assemblea, ne contiene espressa menzione.

Il socio che, per qualsiasi motivo, cessa di far parte dell'associazione, non ha alcun diritto sul patrimonio sociale.

articolo 8

Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

1. il presidente del consiglio d'amministrazione;
2. il vicepresidente del consiglio d'amministrazione;
3. il segretario;
4. il tesoriere;
5. il consiglio d'amministrazione;
6. l'assemblea generale dei soci.

articolo 9

Presidente e vicepresidente

Al presidente spetta la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Il presidente convoca e presiede il consiglio d'amministrazione e l'assemblea generale, e sovrintende all'esecuzione delle delibere degli organi sociali, coordinando l'esecuzione e la gestione dei progetti attraverso cui realizzare gli obiettivi dell'associazione.

Solo ed esclusivamente nei casi di comprovata urgenza, quando non sia materialmente possibile riunire il consiglio d'amministrazione per la delibera, è riconosciuto al presidente un potere decisionale autonomo che dovrà comunque essere successivamente ratificato dal consiglio d'amministrazione, nei modi e nei termini previsti dal regolamento.

Il presidente cura i rapporti esterni dell'associazione al fine di:

1. perfezionare le strategie di intervento e promuoverne l'attività;
2. individuare, a livello sia istituzionale che privato, le risorse disponibili ed i soggetti interessati alla realizzazione dei medesimi fini che l'associazione si prefigge.

Il presidente è, in caso d'assenza, impedimento o secondo le esigenze operative dell'associazione stessa, sostituito dal vicepresidente, il quale ha, limitatamente al periodo di impossibilità per il presidente, gli stessi poteri e responsabilità di quest'ultimo, anche per quanto concerne la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il presidente ed il vicepresidente sono eletti, per la prima volta, in sede di costituzione dell'associazione. Successivamente saranno eletti dall'assemblea generale dei soci a maggioranza dei due terzi dei presenti in prima votazione, a maggioranza assoluta nelle seguenti.
La durata degli incarichi è di cinque anni e non si pongono vincoli alla rieleggibilità.

Articolo 10

Il segretario ed il tesoriere

Il segretario cura la tenuta e la redazione dei verbali del consiglio d'amministrazione e dell'assemblea generale, svolge mansioni a carattere prevalentemente amministrativo.

Il tesoriere ha la responsabilità della gestione patrimoniale dell'associazione, riscuote le quote annuali e provvede, con la collaborazione del segretario, ad attendere ad ogni adempimento amministrativo.

Il segretario ed il tesoriere sono eletti tra i membri del consiglio d'amministrazione, per la prima volta in sede di costituzione dell'Associazione. Successivamente saranno eletti dall'assemblea generale a maggioranza dei due terzi dei presenti in prima votazione, a maggioranza assoluta nelle seguenti.

La durata dell'incarico è di cinque anni e non si pongono vincoli alla rieleggibilità.

Articolo 11

Il consiglio d'amministrazione

Il Consiglio d'amministrazione è l'organo che definisce le linee guida nell'azione dell'associazione e le priorità nel perseguimento delle finalità previste all'art. 2, elaborando i programmi annuali e pluriennali di ricerca e lavoro da sottoporre all'assemblea generale dei soci.

A tal fine si riunisce ogniqualvolta se ne presenti la necessità, comunque almeno due volte l'anno.

Delibera a maggioranza assoluta dei propri componenti e resta in carica per cinque anni.

E' composto da cinque a quindici membri.

Ne fanno parte di diritto il presidente, il vicepresidente, il segretario, il tesoriere.

I consiglieri sono eletti la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea generale dei soci, con le stesse modalità previste agli articoli 9 e 10.

Articolo 12

Attività del consiglio d'amministrazione

Il Consiglio di amministrazione realizza, disponendo dei beni e delle risorse umane dell'associazione, gli obiettivi indicati nell'art. 2, nei limiti e secondo le direttive previste nei programmi generali d'attività approvati dall'assemblea generale.

Predisporre ed approva il regolamento dell'associazione.

Stila, con la collaborazione del segretario e del tesoriere, il bilancio preventivo ed il rendiconto da sottoporre all'assemblea generale dei soci.

Delibera sulle liti attive e passive che coinvolgano l'associazione.

Stabilisce, salvo approvazione dell'assemblea, le quote associative per le diverse categorie di soci.

Sulle proposte di intervento, emerse anche in assemblea generale, il consiglio può istituire specifiche sezioni di lavoro e di ricerca da affidare ad uno dei suoi componenti ed eccezionalmente anche a soggetti che non ne facciano parte.

Tutti gli organi del consiglio d'amministrazione possono essere da questo revocati in ogni momento e comunque decadono alla scadenza del mandato del consiglio stesso.

Nell'ipotesi che vengano a mancare, per qualsiasi motivo, uno o due dei suoi membri, il consiglio proseguirà il mandato fino alla scadenza. Se invece il numero dei consiglieri venuti a mancare sia di tre o più, l'intero consiglio verrà considerato decaduto e si dovrà convocare, nei tempi previsti dal regolamento, l'assemblea generale per l'elezione del nuovo consiglio.

Il consiglio d'amministrazione decaduto continuerà a svolgere le proprie funzioni, astenendosi da atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, fino all'insediamento dei nuovi consiglieri.

Quando il numero dei componenti del consiglio risulti pari, prevale il voto del presidente.

Il consiglio d'amministrazione è convocato, oltre che dal presidente, quando lo richiedano almeno un terzo dei suoi componenti.

Articolo 13

Assemblea generale dei soci

L'assemblea generale dei soci è composta dai soci fondatori ed ordinari.

L'assemblea viene convocata per assolvere a questi compiti:

1. discutere le linee generali d'attività dell'associazione;
2. deliberare sul programma d'attività e sulle iniziative che le vengano sottoposte dal presidente e dal consiglio d'amministrazione;
3. approvare il bilancio e le relazioni del consiglio d'amministrazione;
4. procedere alla nomina delle cariche sociali e del consiglio d'amministrazione;
5. delibera sull'accettazione di eredità, legati, donazioni, lasciti e contributi da parte di privati od enti ;
6. deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza, da questo statuto e dal regolamento.

Articolo 14

Attività dell'assemblea generale dei soci

L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per iniziativa del presidente del consiglio d'amministrazione o su richiesta di almeno un terzo dei soci.

Per la regolarità delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, si applicano le seguenti norme:

1. le adunanze sono valide, in prima convocazione, quando siano presenti almeno due terzi dei soci, ed in seconda convocazione, quale che sia il numero dei presenti;
2. le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice, salvo quanto previsto dagli articoli 1, 7 e 13 di questo statuto, per i quali è richiesta la maggioranza dei due terzi dei soci presenti.

Ogni socio può farsi rappresentare per delega solo da altro socio.

Ciascun socio, anche se riveste cariche sociali, non può ricevere deleghe per più di un decimo del numero dei soci aventi diritto al voto.

Articolo 15

Norme di rinvio

Per tutto quanto non disciplinato dal presente statuto o dal regolamento, si rinvia alle norme del codice civile in materia d'associazioni.